

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1848 DELLA COMMISSIONE**

del 26 novembre 2018

sul rimborso, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2018

(GU L 300 del 27.11.2018, pag. 4)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1271 della Commissione del 25 luglio 2019	L 201	1	30.7.2019



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1848 DELLA
COMMISSIONE**

del 26 novembre 2018

**sul rimborso, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli
stanziamenti riportati dall'esercizio 2018**

Articolo 1

Gli importi degli stanziamenti che saranno riportati dall'esercizio 2018, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera d), e terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046, e che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono resi disponibili agli Stati membri per il rimborso dei beneficiari finali soggetti al tasso di adattamento nell'esercizio 2019 figurano nell'allegato del presente regolamento.

Gli importi che saranno riportati sono oggetto della decisione di riporto della Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046.

Articolo 2

Le spese degli Stati membri relative al rimborso degli stanziamenti riportati sono ammissibili al finanziamento concesso dall'Unione solo se gli importi relativi sono stati versati ai beneficiari prima del 16 ottobre 2019.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B*ALLEGATO***Importi disponibili per il rimborso degli stanziamenti riportati***(importi in EUR)*

Belgio	6 161 684
Bulgaria	9 587 009
Repubblica ceca	10 987 702
Danimarca	10 546 883
Germania	59 193 541
Estonia	1 447 227
Irlanda	13 388 758
Grecia	17 000 938
Spagna	56 644 658
Francia	89 984 293
Italia	37 174 980
Cipro	361 986
Lettonia	2 320 276
Lituania	4 395 876
Lussemburgo	414 189
Ungheria	15 304 215
Malta	35 723
Paesi Bassi	8 806 769
Austria	7 072 660
Polonia	25 830 473
Portogallo	6 760 101
▼<u>M1</u>	
Romania	16 669 111
▼<u>B</u>	
Slovenia	930 229
Slovacchia	5 782 443
Finlandia	5 996 258
Svezia	8 136 646
Regno Unito	39 617 734